

Assunzione dei costi

Allegato all'accordo operativo con il GCE per le centrali elettriche direttamente allacciate alla rete di trasmissione

Versione 1.0 del 1° gennaio 2026

Indice

1	Questioni legate alla copertura dei costi	2
1.1	IDIdC	2
1.2	Protezione e attivazione di protezione	2
	Attivazione dello scarico automatico per frequenza	3
1.3	Relè di frequenza	3
1.4	Crollo della tensione nella RT	3
1.5	Assunzione dei costi per grandi progetti e casi speciali, nonché per adeguamenti o cancellazioni di MFS pianificate	3
1.6	Verifiche degli impianti di misurazione	4
1.7	Test di conformità	4
1.8	Raccolta dati in conformità all'allegato «Dati GCE»	4
1.9	Sistema di trasmissione supplementare e sistema di comunicazione vocale	5
1.10	Perizia per la misura lato sotto tensione dei trasformatori	5
1.11	Clausola bagatellare	5
1.12	Assunzione di costi per altri casi	5
1.13	Procedura per le decisioni in contrasto con le disposizioni di ripartizione dei costi	5

1 Questioni legate alla copertura dei costi

- (1) I seguenti capitoli del presente allegato si applicano ai GRD: capitoli 1.2, 0, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13. Gli altri capitoli del presente allegato non si applicano ai GRD.
- (2) I seguenti capitoli del presente allegato si applicano ai GCE: capitoli 1.1, 1.2, 0, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13. Il capitolo 1.3 del presente allegato non si applica ai GCE.

1.1 IDIdC

- (1) Il gruppo di bilancio responsabile di una centrale elettrica interessata da un IDIdC non si fa carico dei costi dell'energia di compensazione sostenuti a causa dell'IDIdC (per quest'ultimo si vedano le disposizioni del contratto per i gruppi di bilancio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni, a seconda del tipo di misura:

- (a) Misure per la riduzione delle congestioni.

Il GCE ha precedentemente rispettato tutte le istruzioni e i processi

- (i) in conformità all'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitoli «Processo di allarme congestioni», «Esecuzione del redispatch nazionale» e «Esecuzione del redispatch internazionale»;
 - (ii) in conformità all'allegato «Dati GCE», paragrafo «Scadenze, orizzonti temporali e risoluzione temporale dei dati nella pianificazione dell'indisponibilità»;
 - (iii) in conformità all'allegato «Misure in caso di minaccia dell'esercizio sicuro».

In particolare, gli allarmi congestioni sono stati rispettati, i Production Responsible Party Schedules (PPS) e i Reserve Responsible Party Schedules (RPS) sono stati comunicati in modo corretto e puntuale e le istruzioni di redispatch sono state rispettate.

- (b) Misura di sostegno alla tensione

Il GCE ha agito in conformità all'allegato «Mantenimento della tensione», ossia ha mantenuto la tensione effettiva all'interno del campo di tolleranza intorno alla tensione nominale oppure, in alternativa, ha immesso o prelevato la massima potenza reattiva disponibile nel punto di lavoro attuale nella direzione corretta.

- (c) Misura di supporto alla frequenza

Poiché la frequenza è un problema per l'intera zona sincrona dell'Europa continentale, non ci sono requisiti specifici per un IDIdC che dovrebbero essere soddisfatti dal GCE a causa della frequenza e il gruppo di bilancio di una centrale elettrica interessata da un IDIdC non sostiene quindi alcun costo di energia di compensazione.

1.2 Protezione e attivazione di protezione

- (1) Le parti si fanno carico dei costi di installazione, esercizio e manutenzione dei sistemi di protezione. Restano riservate le seguenti disposizioni per i relè di frequenza.
- (2) Le parti si fanno carico dei costi derivanti dalle attivazioni di protezione.
- (3) La responsabilità per i danni (e le pretese avanzate da terzi) derivanti da attivazioni di protezione è disciplinata dalle disposizioni di legge in materia di responsabilità e da quelle contenute nell'«Accordo operativo».
- (4) Se tra le parti esistono disposizioni contrattuali più specifiche in materia di attivazione di protezione (ad esempio, per Special Protection Schemes), queste hanno la precedenza.

Attivazione dello scarico automatico per frequenza

- (1) In caso di riduzione automatica del carico, dal momento dell'attivazione fino alla notifica del raggiungimento dello stato normale della rete in relazione alla frequenza, viene utilizzato il meccanismo di conteggio ordinario per l'energia di compensazione (cfr. allegato «Manuale sulle interfacce per la gestione della rete», capitolo «Attività GOR-CNRT, ATSO: autorizzazione al ripristino dell'alimentazione e ritorno ai punti di lavoro originariamente previsti») e Swissgrid si fa carico dei costi per tutte le prestazioni di servizio relative al sistema fornite in questo contesto durante questo periodo.
- (2) La responsabilità per i danni (e le pretese avanzate da terzi) derivanti da riduzioni automatiche del carico è disciplinata dalle disposizioni di legge in materia di responsabilità e da quelle contenute nell'«Accordo operativo».

1.3 Relè di frequenza

- (1) In caso di obbligo su ampia scala di installazione di relè di frequenza nuovi o sostitutivi a causa di nuovi requisiti, Swissgrid si farà carico dei costi di installazione a tutti i livelli di rete. Per nuovi requisiti si intendono quelli imposti ai relè di frequenza dopo l'entrata in vigore dell'«Accordo operativo».
- (2) I costi per l'esercizio, la manutenzione e la sostituzione dovuta all'età dei relè di frequenza sono a carico del rispettivo proprietario.
- (3) Per l'installazione di relè di frequenza a seguito di nuovi requisiti in conformità al capitolo 1.3 (1), Swissgrid versa un indennizzo forfettario per coprire i costi dei relè di frequenza e della manodopera necessaria per la loro installazione. Swissgrid determina l'importo dell'indennizzo forfettario sulla base dei valori medi delle stime dei costi ottenute dai singoli gestori di reti di distribuzione allacciati alla rete di trasmissione.
- (4) I gestori di reti di distribuzione informano gli altri gestori di reti di distribuzione allacciati alla loro rete in merito ai regolamenti, in conformità ai capitoli 1.3 (1), (2), (3).

1.4 Crollo della tensione nella RT

- (1) Le parti intendono regolare i costi di eventuali futuri sistemi di protezione contro i crolli di tensione in modo analogo all'assunzione dei costi per i relè di frequenza, a condizione che la loro implementazione sia paragonabile a quella dei relè di frequenza e che serva principalmente alla sicurezza della rete nella RT.
- (2) L'assunzione dei costi per modifiche di prelievi e il disinserimento manuale del carico è regolata nell'«Accordo sull'attuazione del disinserimento manuale del carico nonché dei relativi adattamenti del prelievo a monte».

1.5 Assunzione dei costi per grandi progetti e casi speciali, nonché per adeguamenti o cancellazioni di MFS pianificate

- (1) Se non diversamente concordato, ciascuna parte sosterrà le proprie spese sostenute a seguito di una MFS.
- (2) L'assunzione dei costi per le misure concordate in relazione ai grandi progetti e in casi speciali con MFS in conformità all'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Pianificazione pluriennale dell'indisponibilità (PPAI)» deve essere disciplinata nell'accordo di base.
- (3) Per grandi progetti o in casi particolari con MFS con un accordo di base in conformità all'allegato «Manuale sulle interfacce per la gestione della rete», capitolo «Pianificazione pluriennale dell'indisponibilità (PPAI)», Swissgrid o i gestori di impianti direttamente connessi alla RT che hanno causato l'adeguamento o la cancellazione della MFS si fanno carico dei costi (ad es. costi per i fornitori di prestazioni/fornitori) sostenuti da Swissgrid e/o dagli altri gestori di impianti

direttamente connessi alla RT come conseguenza diretta di un adeguamento o di una cancellazione di una messa fuori servizio (principio del «chi rompe paga»). Se la causa dell'adeguamento o della cancellazione della MFS non può essere chiaramente identificata, Swissgrid e i gestori di impianti direttamente connessi alla RT interessati devono concordare l'assunzione o la ripartizione dei costi. Se l'adeguamento o la cancellazione di una MFS da parte di un GRD/GCE provoca costi diretti per un altro GRD/GCE, questi regolano l'assunzione dei costi tra loro.

- (4) In caso di adeguamento o cancellazione a breve termine (dopo il momento di gate closure W-1 ai sensi dell'allegato «Dati», capitolo «Scadenze, orizzonti temporali e risoluzione temporale dei dati nella pianificazione dell'indisponibilità») di una MFS concordata o fissata, Swissgrid o i gestori di impianti direttamente connessi alla RT che hanno causato l'adeguamento o la cancellazione della MFS si fanno carico dei costi (ad es. costi per i fornitori di prestazioni/fornitori) sostenuti da Swissgrid e/o dagli altri gestori di impianti direttamente connessi alla RT come conseguenza diretta dell'adeguamento o della cancellazione di una messa fuori servizio.
- (5) La prova dei costi sostenuti da Swissgrid e/o dagli altri gestori di impianti direttamente connessi alla RT come conseguenza diretta di un adeguamento o di una cancellazione di una messa fuori servizio deve essere fornita dalla parte che rivendica i costi e può essere verificata dalla parte nei confronti della quale viene avanzata la pretesa. Le parti convengono che in tutti i casi di assunzione dei costi in relazione a un adeguamento o una cancellazione di una MFS, si assumeranno solo i costi che non possono essere evitati, tenendo conto della minimizzazione e della prevenzione delle perdite.

1.6 Verifiche degli impianti di misurazione

- (1) Il GCE si fa carico dei costi di verifica degli impianti di misurazione in conformità all'allegato «Utilizzo della RT da parte del GCE», capitolo «Impianti di misurazione», a condizione che la verifica sia stata richiesta dal GCE e che il risultato della verifica rientri nella tolleranza abituale in conformità al Metering Code. Altrimenti i costi di verifica vengono assunti da Swissgrid.

1.7 Test di conformità

- (1) I costi dei test di conformità richiesti da una parte in conformità all'«Accordo operativo», paragrafo «Test di conformità», sono a carico della parte che richiede il test di conformità, a condizione che il risultato della prova dimostri che i requisiti operativi sono soddisfatti. In caso contrario, la parte che non soddisfa i requisiti operativi dovrà sostenere i costi del test di conformità.
- (2) Se una parte insiste a effettuare test di conformità in conformità all'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Coordinamento dei test di conformità», anche se la parte responsabile dell'inosservanza dei requisiti operativi è nota, la parte che insiste a effettuare il test se ne assume i costi. Le parti interessate possono concordare una determinazione dei costi diversa.

1.8 Raccolta dati in conformità all'allegato «Dati GCE»

- (1) Se il GCE si affida a prestazioni di terzi (ad es. per misurazioni, valori sostitutivi, simulazioni) per fornire e/o raccogliere i dati di categoria B richiesti in conformità all'allegato «Dati», si applica quanto segue.
- (2) Se il GCE ritiene che tali oneri da parte di terzi non siano ragionevoli, deve comunicarlo a Swissgrid con una motivazione (in particolare per quanto riguarda la ragionevolezza e il coinvolgimento di terzi) e una stima dei costi. Le parti si accordano su come procedere.

- (3) Se non raggiungono un accordo, Swissgrid può richiedere la raccolta o la consegna dei dati e delle informazioni solo se si impegna preventivamente a sostenere tutti i costi. In caso contrario, il GCE interessato non è tenuto a fornire dati o informazioni.
- (4) I terzi sono gestori di rete limitrofi o a valle, produttori, ecc. ma non i proprietari degli impianti interessati o società del gruppo.

1.9 Sistema di trasmissione supplementare e sistema di comunicazione vocale

- (1) I costi di ulteriori sistemi di trasmissione o di comunicazione vocale forniti da Swissgrid in conformità all'«Accordo operativo», capitolo «Sistemi di telecomunicazione» sono a carico di Swissgrid. Il GRD/GCE metterà a disposizione gratuitamente lo spazio per il sistema corrispondente, salvo altre disposizioni in altri contratti.

1.10 Perizia per la misura lato sotto tensione dei trasformatori

- (1) I costi delle perizie commissionate da Swissgrid in conformità all'allegato «Disposizioni tecniche relative alla messa a disposizione dei dati di misurazione in assenza di impianti di misurazione», capitolo «Trasformatori interessati» sono a carico di Swissgrid se la perizia conferma la correttezza della conversione del GRD/GCE, altrimenti sono a carico del GRD/GCE.

1.11 Clausola bagatellare

- (1) Se i costi in un singolo caso non superano i CHF 5000, ciascuna parte rinuncia al diritto di addebitare tali costi all'altra parte, anche se avrebbe il diritto di farlo in base al presente accordo o ai suoi allegati.
- (2) Se il conteggio dei costi viene effettuato automaticamente, la disposizione di cui al capitolo 1.11 (1) non si applica.

1.12 Assunzione di costi per altri casi

- (1) A meno che le parti non abbiano stipulato accordi specifici per la ripartizione dei costi nel presente accordo o nei suoi allegati, ciascuna parte dovrà sostenere i propri costi derivanti da o in relazione al presente accordo. Restano riservate le disposizioni dell'accordo operativo, capitolo «Responsabilità».
- (2) Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, si verifichino casi impreveduti o non riconosciuti dalle parti, in seguito alle quali una di esse ritenga che il principio di cui al paragrafo 1.12 (1) non sia adeguato al caso in questione, tale parte ha il diritto di rivolgersi alla EICOM.

1.13 Procedura per le decisioni in contrasto con le disposizioni di ripartizione dei costi

- (1) Le parti presumono che i costi oggetto delle disposizioni di ripartizione dei costi qui concordate non siano in contrasto con le disposizioni della LAEI in materia di computabilità.
- (2) Nel caso in cui la EICOM o un tribunale prendano una decisione giuridicamente vincolante che comporti la presenza di costi non computabili in una delle disposizioni del presente allegato, le parti si impegnano a informarsi reciprocamente e a informare tutti gli altri partner interessati che abbiano stipulato un accordo simile. Inoltre, si accordano su come procedere.

Swissgrid SA

Luogo/data

Nome completo: [Persona di rango superiore]

Funzione: [Funzione]

Nome completo: [Persona competente]

Funzione: [Funzione]

[Nome della parte contraente]

Luogo/data

Nome completo: [Cognome]

Funzione: [Funzione]

Nome completo: [Cognome]

Funzione: [Funzione]